

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3792

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LAURO, BALDINI e TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 FEBBRAIO 1999

—————

Disciplina dei servizi regolari di trasporto con autobus ad offerta libera e dei servizi occasionali su commissione di terzi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge comunitaria 1998, recentemente approvata in sede parlamentare, prevede anche il recepimento formale della nuova direttiva comunitaria 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998, che ha introdotto modifiche alla direttiva 96/26/CE sulla disciplina riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

È già da alcuni anni che il processo comunitario di costruzione del mercato unico europeo ha portato alla enunciazione dei principi fondamentali di liberalizzazione di tale attività, nonché alla conseguenziale riforma della disciplina dei servizi internazionali tra Paesi comunitari con l'eliminazione progressiva di tutti i vincoli amministrativi legati alla concezione ormai superata della riserva potestativa discrezionale dell'Amministrazione nella istituzione e nell'assegnazione dei relativi servizi.

Per contro in Italia si continua ad assistere all'equivoco di un evidente scollamento tra il filone comunitario che formalmente viene recepito dal nostro ordinamento ed il filone nazionale che continua a mantenere in vigore norme e procedure in netto contrasto con i nuovi principi di libero esercizio dell'attività professionale di trasporto di viaggiatori su strada.

Con la presente proposta si intende invertire questa anomala tendenza, prevedendo soluzioni di effettivo riordino settoriale per le varie materie oggetto di intervento da parte della legge quadro comunitaria, in modo da consentire un esame contestuale dei provvedimenti «collegati» alle norme comunitarie, sulla falsariga di quanto accade per la legge finanziaria dove alcune disposizioni di principio sono accompagnate dai relativi provvedimenti attuativi.

A distanza di oltre otto anni dall'entrata in vigore del regolamento comunitario n. 684/92/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, il legislatore nazionale non ha ancora sostituito il regime concessionale con il regime autorizzatorio per l'esercizio dei servizi di linea ad offerta libera da esercitarsi a livello interno, finendo per svilire la portata innovativa della riforma intrapresa in ambito comunitario, che ha inteso ribaltare completamente l'assetto gestionale privilegiando le scelte imprenditoriali dei vettori di trasporto ed attribuendo ai servizi commissionati dalla Pubblica amministrazione un ruolo meramente integrativo e sostitutivo.

Il testo legislativo del quale si chiede l'approvazione colma tale lacuna, dettando anzitutto nuove regole procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di linea in sostituzione delle precedenti concessioni da parte dell'Amministrazione statale per i servizi conservati alla competenza ministeriale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; regole procedurali e requisiti che, proprio per la loro derivazione da principi e criteri comunitari, possono essere direttamente estesi a qualsiasi Amministrazione avente competenza in materia, contribuendo così ad accelerare i tempi di revisione della disciplina regionale di dettaglio nello specifico settore, che non può continuare ad ignorare quell'aspetto fondamentale della nuova disciplina rappresentato dalla libera determinazione del vettore professionale di poter richiedere qualsiasi servizio di linea purchè esercitato ad esclusivo rischio di impresa.

Con il capo III si forniscono i nuovi criteri direttivi ed applicativi per la riorganizzazione funzionale dell'intero comparto dei servizi occasionali e specializzati su com-

missione di terzi, che il nostro ordinamento ha finora classificato quali servizi di noleggio, rimuovendo i vincoli residuali ed illegittimi che ancora derivano dai poteri amministrativi finora esercitati dalle amministrazioni locali, sia in tema di numero chiuso delle licenze, sia in tema di determinazione dei criteri discrezionali selettivi per il rilascio delle licenze comunali di noleggio autobus con conducente, sia infine in tema di contingentamento delle immatricolazioni degli autobus, per effetto del divieto di poter immatricolare più autobus per ogni licenza.

La liberalizzazione dell'attività professionale di trasporto viaggiatori su strada ha reso ormai illegittimo ogni vincolo al suo esercizio; più rapidamente si giungerà a dare applicazione a tale principio nel nostro

ordinamento, più rapidamente si consentirà alle imprese nazionali di poter competere con le altre imprese comunitarie che, prive di vincoli anacronistici del genere, si stanno da tempo attrezzando per l'esercizio concorrenziale di servizi del genere anche sul mercato interno, avvalendosi delle aperture comunitarie in materia di cabotaggio.

Gli adeguamenti amministrativi proposti tendono, oltre tutto, a riconvertire i poteri della Pubblica amministrazione in modo compatibile con i principi comunitari, favorendo l'introduzione di regole in sostituzione della discrezionalità delle decisioni, che sono poi quelle che effettivamente tutelano il consumatore finale e che giustificano la conservazione di poteri di intervento e di controllo anche in settori nei quali l'attività è libera.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di applicare a specifiche tipologie di servizi di trasporto di viaggiatori su strada con autobus, svolgentisi sul territorio nazionale, i principi ed i contenuti normativi previsti dall'ordinamento comunitario per i servizi similari a carattere internazionale, nonchè a dettare i criteri direttivi per la nuova regolamentazione dell'attività professionale in materia di servizi occasionali.

2. Ai fini della individuazione delle categorie di servizi di cui al comma 1, si intendono equiparati ai servizi regolari internazionali di cui al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, tutti i servizi offerti per singole destinazioni da imprese professionali ad una utenza generalizzata ed a condizioni di mercato. Si intendono equiparati ai servizi occasionali di cui al citato regolamento comunitario, tutte le prestazioni di trasporto che sono eseguite su commissioni di terzi, in base a richieste individuali o di gruppo, ivi compresi i servizi specializzati destinati a particolari categorie di utenti.

3. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada è espressione della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive

modificazioni, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Per autobus si intendono gli autoveicoli così definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Sono definite imprese di trasporto di viaggiatori su strada le imprese che, in possesso dei requisiti e delle condizioni per l'accesso all'attività comprovato dal relativo certificato professionale, provvedono ad offrire sul mercato servizi di trasporto regolare od occasionale, avendo la disponibilità degli autobus da destinare al loro svolgimento.

3. Per disponibilità degli autobus si intende la proprietà, l'usufrutto, la locazione con facoltà di acquisto o la vendita con patto di riservato dominio in capo all'impresa di trasporto che intende utilizzarli.

4. Per servizi regolari si intendono tutti quei servizi che le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività offrono direttamente alla generalità dell'utenza, in base ad itinerari, orari, frequenze e prezzi da esse prestabiliti.

5. Per servizi occasionali si intendono tutte le prestazioni di trasporto che l'impresa effettua, su richiesta di terzi, secondo modalità e per periodi convenuti, in base ad un corrispettivo globale non frazionabile per singolo viaggiatore, nè da parte dell'impresa, nè da parte del committente.

Art. 3.

(Accesso al mercato nazionale)

1. Per svolgere l'attività di trasporto di persone su strada con servizi regolari od occasionali, le imprese devono essere in possesso del certificato professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della na-

vigazione secondo quanto prescritto dalla normativa comunitaria in materia ed in base alla disciplina vigente dal momento della presentazione della relativa domanda.

2. Per garantire la certezza, l'immodificabilità ed il controllo delle offerte di servizi con carattere continuativo e ripetitivo alla generalità dell'utenza, l'esercizio dei servizi regolari è assoggettato al rilascio di apposita autorizzazione delle autorità competenti secondo quanto previsto dall'articolo 4.

3. Per esercitare l'attività di trasporto per servizi occasionali, le imprese interessate devono essere in possesso delle apposite licenze indicate dall'articolo 12.

Art. 4.

(Competenza in materia di servizi regolari)

1. Spetta allo Stato l'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di servizi regolari destinati a collegare più di due regioni.

2. Spetta alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di servizi regolari in ambito regionale, non rientranti nella categoria dei servizi minimi regionali e locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

3. In casi di servizi regolari destinati a collegare due regioni, la competenza è ripartita tra le due regioni sul cui territorio insistono i rispettivi capolinea e le relative domande possono essere presentate a ciascuna di esse.

Art. 5.

(Competenze in materia di servizi occasionali)

1. Spetta alle regioni stabilire le condizioni, i requisiti e le modalità di rilascio delle licenze regionali di cui all'articolo 12, adottando appositi atti regolamentari nel ri-

spetto dei principi e criteri direttivi contenuti nel capo III.

2. I regolamenti regionali di cui al comma 1 devono essere adottati entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'accertamento delle condizioni e dei requisiti tecnici previsti per il rilascio di tali titoli amministrativi deve essere svincolato da ogni riferimento a valutazioni meramente discrezionali da parte dell'amministrazione competente.

CAPO II

DISCIPLINA DEI SERVIZI REGOLARI DI COMPETENZA STATALE

Art. 6.

(Contenuto delle autorizzazioni)

1. I servizi regolari di competenza statale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata all'impresa professionale che ha presentato la relativa domanda.

2. Qualora la domanda sia stata sottoscritta da una pluralità di imprese, consorziate od altrimenti raggruppate per lo svolgimento del servizio richiesto, l'autorizzazione è rilasciata a nome di tutte le imprese.

3. L'autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile per periodi di tempo di identica durata.

4. L'autorizzazione definisce:

- a) il tipo di servizio;
- b) l'itinerario di effettuazione del servizio;
- c) le fermate e gli orari;
- d) i prezzi che l'impresa di trasporto intende applicare.

5. Data la specificità di tale tipologia di servizi e l'ambito definito delle competenze spettanti allo Stato, le domande di cui al comma 1, per poter essere accolte, non de-

vono contenere richieste di espletamento di traffico locale all'interno delle singole regioni attraversate.

Art. 7.

(Procedura istruttoria)

1. Le domande di autorizzazione all'esercizio di servizi regolari sono presentate al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC).

2. Copia delle domande deve essere indirizzata per conoscenza alle regioni sui territori delle quali si trovano le località di partenza e di arrivo dei servizi da attivare.

3. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'impresa richiedente, sede, codice fiscale e/o partita IVA, generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;

b) modalità di esercizio proposte;

c) percorso e fermate, programma, periodi ed orari di esercizio;

d) mezzi organizzativi e commerciali posseduti, materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio;

e) prezzi che l'impresa intende applicare.

4. Alle domande devono essere allegati:

a) copia autentica del certificato sull'accesso all'attività di trasporto di viaggiatori con autobus in possesso dell'impresa o delle imprese richiedenti, nonché copia autentica dell'attestato professionale rilasciato alla persona che rappresenta o dirige l'impresa o le imprese di cui sopra;

b) cartina geografica nella quale sia individuato il percorso del servizio regolare richiesto, con l'indicazione delle località nelle quali si chiede la possibilità di carico e scarico dei passeggeri;

c) tabelle degli orari con l'indicazione della velocità media in base alla quale sono stati calcolati i tempi di percorrenza, non-

chè le tabelle polimetriche dei prezzi per ciascuna tratta di servizio utilizzabile.

5. Le domande devono essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Art. 8.

(Rilascio delle autorizzazioni)

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della MCTC è tenuto a pronunciarsi sulle domande di autorizzazione entro il termine massimo di tre mesi dalla relativa presentazione. Entro il suddetto termine, le regioni alle quali devono essere inviate per conoscenza copia delle domande possono inviare al suddetto Ministero le proprie osservazioni in merito alle modalità indicate ed ai programmi di esercizio proposti.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate a meno che:

a) l'impresa richiedente non sia in possesso del certificato sull'accesso alla professione ed il titolare od il legale rappresentante dell'attestato professionale;

b) l'impresa richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale e le attrezzature di cui ha la disponibilità;

c) l'impresa richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali od internazionali in materia di trasporto di viaggiatori su strada, con particolare riferimento alle condizioni ed ai requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi nazionali di trasporto viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni alle norme che disciplinano la sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, alle ore di guida degli stessi ed ai periodi di riposo dei conducenti;

d) sia dimostrato che il servizio richiesto comprometterebbe direttamente l'esistenza di altri servizi regolari già autorizzati sul medesimo percorso, salvo nel caso in

cui tali servizi siano offerti da un solo vettore o da un gruppo di vettori collegati, con qualsiasi modalità effettuati;

e) risulti che l'esercizio dei servizi richiesti riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in questione. In casi del genere, le autorizzazioni possono essere rilasciate ove l'impresa richiedente accetti di differenziare il servizio da attivare di almeno quattro ore rispetto a quelli già esistenti sulla medesima relazione.

3. Il fatto che il vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali o ferroviari, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali o ferroviari non può di per sè costituire una giustificazione per respingere le domande.

4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può respingere le domande solo per i motivi espressamente indicati al comma 2.

5. A conclusione della procedura, il Ministero dei trasporti e della navigazione rilascia l'autorizzazione o respinge in modo formale l'istanza, motivandone il rigetto, ed inviando copia del relativo provvedimento a tutti gli enti interessati.

Art. 9.

(Rinnovo delle autorizzazioni e modifiche di esercizio)

1. Alla scadenza del periodo quinquennale di validità delle autorizzazioni, l'impresa richiedente può presentare domanda per il rinnovo delle stesse per identico periodo di tempo.

2. Le domande devono essere presentate almeno tre mesi prima della data di scadenza delle autorizzazioni per le quali si chiede il rinnovo.

3. Il rinnovo può essere negato solo qualora, con provvedimento motivato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della MCTC, accerti il so-

pravvenire di una delle condizioni ostative che avrebbero a suo tempo impedito il rilascio della stessa autorizzazione.

4. Nel corso dello svolgimento del servizio, l'impresa esercente può adottare modifiche di modesta entità delle condizioni di esercizio, quali ad esempio adeguamenti dei prezzi o degli orari, nonchè variazioni di percorso motivate dal migliore soddisfacimento dell'utenza servita. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, può esprimere parere negativo. Il silenzio costituisce assenso.

5. In caso di modifiche che comportino variazioni rilevanti delle condizioni di esercizio autorizzate, l'impresa interessata è tenuta a presentare apposita domanda al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della MCTC. Si adottano al riguardo le stesse modalità ed i medesimi criteri previsti per il rilascio di una nuova autorizzazione, fermo peraltro il periodo di validità dell'autorizzazione originaria.

Art. 10.

(Cessazione e ritiro delle autorizzazioni)

1. La cessazione delle validità delle autorizzazioni decorre dopo tre mesi dal ricevimento, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della MCTC, della comunicazione dell'impresa esercente di non voler proseguire nell'esercizio.

2. L'efficacia della cessazione anticipata del servizio è subordinata alla dimostrazione di averne data opportuna ed adeguata diffusione con almeno un mese di anticipo.

3. Le autorizzazioni sono ritirate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della MCTC in caso di persistente inosservanza degli obblighi posti a carico delle imprese esercenti dall'articolo 11, nonostante l'intervenuta comunicazione

di apposita diffida con fissazione di un termine perentorio per la rimozione della violazione contestata.

Art. 11.

(Obblighi a carico delle imprese)

1. Salvo accertati casi di forza maggiore, le imprese titolari di autorizzazioni per l'esercizio di servizi regolari di competenza statale sono tenute ad adottare, per l'intero periodo di validità delle stesse, tutte le misure idonee e sufficienti ad assicurare prestazioni di trasporto che rispondano ai requisiti di continuità, regolarità ed efficienza, nonchè alle altre condizioni eventualmente indicate all'atto delle relative autorizzazioni.

2. Le imprese sono tenute a pubblicizzare gli itinerari dei servizi autorizzati, nonchè le fermate, gli orari, i prezzi applicati e qualsiasi altra condizione di esercizio, in modo da garantire un agevole accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.

3. Le imprese sono tenute ad utilizzare personale dipendente e qualificato, applicando ad esso il contratto nazionale di lavoro della categoria, nonchè materiale idoneo a garantire prestazioni conformi ai livelli di qualità indicati nella domanda di autorizzazione.

CAPO III

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
OCCASIONALI

Art. 12.

(Licenze per l'immatricolazione degli autobus e per la localizzazione dell'attività)

1. Le imprese professionali di trasporto che intendono svolgere servizi occasionali su commissione di terzi devono dotarsi di apposita licenza contenente l'indicazione del numero di autobus immatricolati in base

a parametri oggettivi attestanti la rispondenza del parco alla dimensione operativa dell'impresa, nonché della licenza di localizzazione dell'attività imprenditoriale ai fini della certezza, trasparenza e sicurezza dei rapporti con i diversi committenti.

2. Le licenze generali per l'immatricolazione degli autobus sono rilasciate dalla regione sul territorio della quale l'impresa professionale ha la propria sede legale.

3. La licenza di localizzazione dell'attività è rilasciata dal comune sul cui territorio l'impresa professionale ha fissato la sede principale della propria struttura operativa ed organizzativa. La licenza comunale è destinata a comprovare l'effettività della sede e l'esistenza di una struttura organizzativa d'impresa.

4. Nel caso in cui l'impresa professionale provveda ad aprire sedi secondarie, filiali od uffici in altri comuni, le relative annotazioni devono essere apportate sulla licenza comunale in possesso dell'impresa a cura del comune sul territorio del quale la nuova struttura viene attivata.

5. Le licenze di cui al presente articolo sono assegnate esclusivamente ad imprese che siano in possesso del certificato di accesso alla professione di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.

6. L'esercizio dell'attività professionale di trasporto di viaggiatori su strada è libera sull'intero territorio nazionale.

Art. 13.

(Criteri generali di indirizzo)

1. Nell'esercizio del potere regolamentare attribuito alle regioni dall'articolo 5, le stesse sono tenute:

a) a definire le procedure per il rilascio delle licenze di immatricolazione, con il divieto assoluto di introdurre vincoli basati sulla conservazione o l'introduzione di un numero chiuso;

b) a predisporre classi di licenze generali per l'immatricolazione destinate a consentire l'utilizzazione di un numero crescente di autobus per fasce economiche basate sul fatturato aziendale, in modo da riportare la dimensione operativa di ciascuna impresa alla sua potenzialità di acquisizione di quote di mercato. In ogni caso, la prima classe di licenze deve comunque consentire la facoltà di immatricolazione di cinque autobus;

c) a stabilire i requisiti di presentazione delle domande e le modalità ed i tempi di rilascio delle stesse;

d) a fissare le procedure e le condizioni per il rilascio delle licenze comunali di localizzazione dell'attività, con riferimento sia alle strutture organizzative di singole imprese, che di quelle facenti capo unitariamente a forme aggregate di una pluralità di imprese;

e) a prevedere le forme, le modalità ed i tempi per l'accertamento periodico, non inferiore al quinquennio, della permanenza dei requisiti e delle altre condizioni ritenute essenziali per l'esercizio dell'attività o per l'inclusione dell'impresa in una determinata fascia economica ai fini dell'assegnazione della licenza generale di immatricolazione o della sua sostituzione nel corso dell'attività professionale per effetto delle variazioni intervenute in ordine alla potenzialità operativa della stessa;

f) ad adottare forme di rilevamento e diffusione dei prezzi richiesti per lo svolgimento di specifiche prestazioni di servizio, suddivisi per tipologie di prestazioni o per livello qualitativo di esecuzione, destinate a fornire indicazioni chiare ed omogenee sull'andamento del mercato;

g) a predisporre registri regionali contenenti l'elenco di tutte le imprese in possesso delle licenze di immatricolazione rilasciate dalla regione e delle licenze comunali rilasciate dai comuni aventi la circoscrizione amministrativa sul territorio della regione.

Art. 14.

(Condizioni e prescrizioni di ordine generale)

1. L'immatricolazione degli autobus in base alle licenze regionali è libera entro i limiti massimi consentiti dal tipo di licenza in possesso dell'impresa richiedente.

2. I contratti per l'effettuazione delle prestazioni di trasporto connesse allo svolgimento di servizi occasionali o specializzati su commissione di terzi, sono assoggettati alle prescrizioni degli articoli 1678, 1681 e 2951 del codice civile. Il trasporto dei bagagli è disciplinato dall'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 450.

3. Per l'esercizio dell'attività di trasporto relativa ai servizi occasionali o specializzati su commissione di terzi, non trovano applicazione le norme di cui agli articoli 86 e 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché quella di cui all'articolo 158 del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

4. Nello svolgimento delle prestazioni di servizio, il mancato rispetto delle condizioni e delle modalità relative alla guida ed all'utilizzazione del personale, quali previste dalla normativa comunitaria di riferimento e dai contratti collettivi di categoria, una volta accertate con provvedimento sanzionatorio esecutivo, comporta l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'efficacia della licenza regionale per periodi di tempo prefissati in base alla gravità dell'infrazione accertata. I regolamenti regionali in materia possono prevedere, dopo la comminazione di un numero determinato di sanzioni per la medesima infrazione mai inferiore a tre, il ritiro della licenza generale regionale, con conseguente impossibilità di immatricolare altri autobus oltre a quelli già in esercizio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

(Procedura di raccordo tra le concessioni di linea attualmente in vigore e le nuove autorizzazioni per i servizi regolari di competenza statale)

1. Le concessioni per i servizi di linea rilasciate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia fino alla scadenza prevista.

2. Almeno trenta giorni prima di tale scadenza, le imprese già concessionarie sono tenute a dichiarare espressamente la volontà di proseguire l'esercizio del servizio regolare secondo le nuove modalità, oppure quella di rinunciare ad esso.

3. In caso di espressa manifestazione della volontà di proseguire l'esercizio dei servizi regolari, alla scadenza della preesistente concessione l'impresa interessata è tenuta a presentare apposita domanda secondo i criteri e le procedure di cui alla presente legge. In caso di positivo riscontro delle condizioni di accoglimento, è rilasciata all'impresa nuova autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6.

Art. 16.

(Criteri per l'esercizio delle competenze regionali in materia di servizi regolari)

1. Per l'esercizio delle funzioni relative ai servizi regolari di competenza regionale, le regioni sono tenute ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprio atti normativi destinati a disciplinare le procedure di rilascio delle relative autorizzazioni nel rispetto dei criteri e dei requisiti fissati dalla presente

legge per l'assegnazione dei servizi regolari di competenza statale.

2. Qualora trattasi di servizi regolari a carattere biregionale, il rilascio dell'autorizzazione da parte della regione alla quale è stata presentata la domanda non può prescindere dall'acquisizione del parere dell'altra regione interessata. Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta richiesta senza che la regione destinataria si sia pronunciata, il silenzio equivale ad adesione all'orientamento espresso dalla regione richiedente con l'atto di invito.

3. Nel caso la regione cointeressata provveda ad inviare parere difforme da quello formulato dalla regione alla quale la domanda è stata presentata, il conflitto interpretativo deve essere risolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa documentazione.

Art. 17.

(Disciplina transitoria per i servizi regolari di competenza regionale)

1. Fino a quando le regioni non provvedono ad emanare i regolamenti per l'assegnazione dei servizi regolari di propria competenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono applicate le procedure e le modalità di assegnazione da essa previste per gli analoghi servizi di competenza statale.

2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non consentono interferenze nell'esercizio dei loro poteri prima della scadenza dei termini stabiliti dal legislatore nazionale per l'adozione dei relativi provvedimenti. La disciplina transitoria di cui al comma 1 si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province di Trento e di Bolzano solo alla scadenza del termine semestrale di cui all'articolo 16.

Art. 18.

(Passaggio dalle attuali licenze comunali di noleggio alle nuove licenze regionali e comunali relative all'esercizio dei servizi occasionali o specializzati)

1. Le licenze di noleggio attualmente in vigore consentono la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di trasporto su commissione di terzi con gli autobus espressamente immatricolati in base ad esse.

2. Le regioni ed i comuni sono tenuti alla sostituzione di tali licenze con quella previste dalla presente legge entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore dei regolamenti regionali di cui all'articolo 5.

3. In attesa di tali adempimenti, le licenze comunali di noleggio attualmente in vigore possono consentire l'immatricolazione immediata al massimo di altri due autobus da destinare all'esercizio dell'attività.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di noleggio non possono più essere cedute.

5. In caso di mancata adozione del regolamento regionale entro il termine di cui all'articolo 5, è compito dello Stato procedere in via sostitutiva, con modalità e contenuti destinati ad essere generalmente applicati in tutte le regioni inadempienti.

Art. 19.

(Licenza comunitaria)

1. Per qualsiasi tipologia di servizio da svolgersi fuori dai confini nazionali, l'impresa professionale deve essere provvista di una licenza comunitaria. Per ottenere tale licenza occorre essere in possesso del certificato professionale per l'esercizio di trasporti internazionali, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni.

2. La licenza comunitaria è rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione,

secondo procedure e modalità da stabilirsi con decreto ministeriale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

(Servizi regolari internazionali con Paesi non appartenenti alla Unione europea)

1. Ai servizi regolari internazionali con Paesi non appartenenti alla Unione europea si applicano le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, in quanto compatibili con la disciplina prevista dagli accordi internazionali bilaterali in vigore con i singoli Paesi.

Art. 21.

(Servizi occasionali internazionali con Paesi non appartenenti alla Unione europea)

1. Per i servizi occasionali con Paesi non appartenenti alla Unione europea si applicano le procedure di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi in materia, attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.

Art. 22.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con le disposizioni della presente legge.

